

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

T.A.R. LAZIO, ROMA, R.G. n. 7944/14;

2. Nome dei ricorrenti: PAOLO TIRIACA nato a Foligno il 20 marzo 1970, residente in Montefalco,
Via Casale Casalacci, 29 C.F. TRCPLA70C20D653G

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata: MIUR;

3. Estremi dei provvedimenti impugnati:

- del decreto M.I.U.R. 1 aprile 2014, n. 235, pubblicato in pari data sul sito del M.I.U.R., con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento del punteggio, scioglimento delle riserve e trasferimento del personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, in particolare **nella parte in cui non consente l'integrazione delle GAE mediante l'inserimento in tale fascia aggiuntiva di parte ricorrente quale docente congelato SSIS**

- ove occorra del D.M. 8 aprile 2009 ove interpretato nel senso di ritenere che la mancata richiesta di iscrizione in G.A.E. entro i termini ivi indicati comportasse la decadenza dalla possibilità di chiedere l'iscrizione una volta ottenuta l'abilitazione;

- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti e successivi;

- in subordine del D.M. n. 353 del 22 maggio 2014 nella parte in cui non consente l'inclusione di parte ricorrente in I fascia delle G.I.

3.1. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 605, lettera c della legge 27/12/2006 n. 296, dell'art. 1-bis del decreto legge n. 97/2004, anche in correlazione ai valori ordinamentali introdotti con la l. 8 agosto 1990, n. 241.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 35, 36 e 97 della Costituzione.

Secondo l'art. 4 del D.M. n. 42/09 SOLO *"i docenti frequentanti i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione"* (art. 4, comma 1, lett. a) *"possono presentare domanda di inserimento a pieno titolo"* (art. 4, comma 1, n. 1), nulla, invece, è disposto per i NON *"frequentanti"*.

Proprio perchè costoro, in quanto non frequentanti, non potevano iscriversi in G.A.E., non v'è dubbio che sia illegittimo che oggi gli si neghi la possibilità di farlo avendo frattanto acquisito l'agognata abilitazione raggiunta solo perchè il loro nominativo non risulta tra quelli in graduatoria per i quali è necessario sciogliere la riserva.

Parte ricorrente, quindi, è sostanzialmente punita dal D.M. impugnato per non possedere una qualità ("non era frequentante") che non è dipesa certo dalla sua volontà. Lo si ribadisce, ed è il certificato rilasciato dall'Università di Perugia a provarlo, al momento della pubblicazione del D.M. 8 aprile 2009, n. 42 nessun corso SSIS era attivato e parte ricorrente, che già dal 2008 aveva completato il

dottorato e rimosso l'incompatibilità, era forzatamente in attesa che MIUR e Atenei decidessero le proprie sorti di abilitazione.

E ciò è evidentemente illegittimo e profondamente contrario alla previsione legislativa che non prevede affatto una decadenza assoluta e non più superabile per i soggetti che, al momento della pubblicazione del D.M. 42/09, non erano ancora "frequentanti" le SSIS. Una lettura costituzionalmente orientata della norma e del successivo D.M., quindi, avrebbe dovuto convincere i compilatori del D.M. ora impugnato che nessuna decadenza era maturata in capo a parte ricorrente in quanto non aveva la qualità di "frequentante" il corso SSIS al momento dell'entrata in vigore del D.M. n. 42/09 e che conservando la propria qualità di vincitore del concorso per l'ammissione alla SSIS nell'a.a. 2007/08, potrà fruire del nuovo inserimento per l'a.s. 2014/2015 nei termini del D.M. impugnato.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 605, LETTERA C DELLA LEGGE 27/12/2006 N. 296 E DELL'ART. 1-BIS DEL DECRETO LEGGE N. 97/2004, ANCHE IN CORRELAZIONE AI VALORI ORDINAMENTALI INTRODOTTI CON LA L. 8 AGOSTO 1990, N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 35, 36 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 4 COST. IRRAZIONALITÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA.

L'esclusione dalla possibilità di essere iscritto in G.A.E. nonostante trattasi di soggetto "congelato" SSIS e che ha titoli addirittura maggiori rispetto a quelli cui è consentito permanere o inserirsi (si pensi a docenti "frequentanti" la SSIS nel 2009 che avevano fatto richiesta di iscrizione con riserva e che non hanno mai prestato servizio e che oggi non sono ancora abilitati per essere stati bocciati o non ammessi al T.F.A.), determina una disparità di trattamento tra soggetti in presenza della medesime caratteristiche.

Assumere come *discrimen* per insegnare l'aver (ri)chiesto l'inserimento con riserva 4 anni fa quando ancora non si aveva l'abilitazione e non si sapeva neanche quando si sarebbe ottenuta è a nostro avviso discriminatorio.

III. Sulla chiusura delle Graduatorie ad Esaurimento e sui posti disponibili. Sulla violazione del principio del buon andamento della P.a. e dell'art. 97 Cost. Sulla assenza di motivazione. Ingiustizia manifesta sempre nella parte in cui si prevede la chiusura delle graduatorie senza la completa copertura di tutti i posti disponibili. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta e deviante considerazione dei presupposti di fatto e normativi. Inopportunità. Falsa rappresentazione e travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Contraddittorietà e illogicità.

Sviamento di potere. Mancato conseguimento dell'interesse pubblico.

E' illegittimo chiudere una graduatoria senza dare la possibilità a soggetti in possesso dei medesimi titoli di quelli ivi presenti di poter essere inseriti per un periodo considerevole di tempo.

In campo analogo la giurisprudenza ha poi che *"al fine di far fronte alle necessità assistenziali che non possono essere soddisfatte dal servizio pubblico, le strutture private accreditate titolari di accordi contrattuali alla data del 14 aprile 2009 potranno concorrere alla copertura dei posti disponibili previsti dalla programmazione regionale incrementando la propria offerta di prestazioni"* (così, [T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 21 giugno 2011, n. 1132](#)).

IV. VIOLAZIONE DELL'ART. 3, N.1, LETT. Q), CE E 149 N. 2 SECONDO TRATTINO, CE E DELLA NORMATIVA COMUNITARIA.

Nel caso di specie il comportamento dell'Amministrazione viola anche la normativa comunitaria considerando che impedire al ricorrente l'accesso con riserva in GAE *“sarebbe contrario all'apicale principio di libertà di circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati comunitari, suscettibile di applicazione non irrilevante nel settore dell'istruzione tenuto conto degli obiettivi perseguiti dagli art. 3, n.1, lett. q), Ce e 149 n. 2 secondo trattino, Ce, in quanto teso a favorire la mobilità degli studenti (cfr. Corte di Giustizia, Grande Sezione, 23.10.2007, n. 12), neppure essendo stata in alcun modo opposta (e, per vero, neppure prospettata) la non equipollenza delle competenze e degli standards formativi richiesti per l'accesso”* (Così Tar Aquila Sez. I, 22 dicembre 2010, n. 858).

V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 605, LETTERA C DELLA LEGGE 27/12/2006 N. 296 E DELL'ART. 1-BIS DEL DECRETO LEGGE N. 97/2004, ANCHE IN CORRELAZIONE AI VALORI ORDINAMENTALI INTRODOTTI CON LA L. 8 AGOSTO 1990, N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 35, 36 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

La chiusura delle G.A.E., realizzata per il tramite del D.M. impugnato, che prevede l'integrazione solo per alcuni soggetti tra cui non vi è parte ricorrente), è in contrasto con la stessa Legge cui dà concreta attuazione, tradendone gli stessi fini.

4. Indicazione dei controinteressati: Tutti i soggetti ricoprenti la posizione da n. 1 a n. 83 della graduatoria impugnata della classe A038 nonché tutti i soggetti ricoprenti la posizione da n. 1 a n. 96 della graduatoria impugnata della classe A047, nonché tutti i soggetti ricoprenti la posizione da n. 1 a n. 98 della graduatoria impugnata della classe A048, nonché tutti i soggetti ricoprenti la posizione da n. 1 a n. 88 delle G.A.E. della classe A049 dell'U.S.P. di Perugia;

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 7944/14) nella seconda sottosezione *“Ricerca ricorsi”*, rintracciabile all'interno della seconda sottosezione *“Lazio - Roma” della sezione “T.A.R.”*;

6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III bis del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 10075/14 (SCARICA);

7. Testo integrale del ricorso (SCARICA);

7.1. Elenco nominativo dei controinteressati (SCARICA).